

R.G. 14/2024

RISTRUTTURAZIONE

DEI DEBITI

PROC. UNIT. 109-1/2024



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI NOLA

II SEZIONE CIVILE

SETTORE PROCEDURE CONCORDATARIE

Il Tribunale di Nola, II Sezione Civile, in composizione monocratica e nella persona del Giudice Dott.ssa Federica Peluso, ha pronunciato la seguente:

SENTENZA DI OMOLOGA ex art. 70 C.C.I.I.

Il Sig. DI SOMMA LUIGI (C.F. DSMLGU76E24G812H), nato a Pomigliano d'Arco (NA), il 24 maggio 1976, residente in Mariglianella (NA), alla via Umberto I n. 114, elettivamente domiciliato in Marigliano (NA), al Corso Umberto I n. 114, elettivamente domiciliato in Marigliano (NA), al Corso Umberto I, n. 381, presso lo studio dell'Avv.to Claudio Liguori, che lo rappresenta e assiste, giusta procura in atti, ha presentato in data 11 giugno 2024 ricorso per l'accesso alla procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore.

A seguito delle integrazioni richieste con decreto del 17 giugno 2024 e depositate in data 1 luglio 2024, il Giudice con decreto dell'8 luglio 2024 dichiarava aperta la procedura di ristrutturazione dei debiti.

Con separata istanza depositata in data 16 luglio 2024, il ricorrente, a seguito della notifica del pignoramento presso terzi da parte di Agenzia delle Entrate – Riscossione, domandava la concessione delle misure protettive e cautelari del proprio patrimonio in quanto potenzialmente pregiudizievoli per la fattibilità del piano. Il Giudice, con decreto del 19 luglio 2024, concedeva la misura protettiva richiesta, sospendendo il pignoramento presso terzi da parte di Agenzia delle Entrate, fino all'omologa.

Con relazione del 2 agosto 2024, l'O.C.C. ha dedotto e documentato le seguenti circostanze: la comunicazione a tutti i creditori, la pubblicazione sul sito *web* del Tribunale di Nola, come disposto



dal decreto della scrivente, la mancanza di contestazioni sull'assenza di colpevolezza della debitrice nonché sulle cause di sovraindebitamento, chiedendo l'omologa del piano, previa verifica della relativa ammissibilità giuridica e della fattibilità del piano presentato.

Tanto premesso, occorre osservare quanto segue.

1. QUALITÀ DI CONSUMATORE

Il ricorrente è pacificamente qualificabile come "consumatore", ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera e), C.C.I.I., dal momento che nell'assunzione delle obbligazioni ha agito per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale.

Il Tribunale ritiene che possa essere considerato "consumatore" il soggetto il cui squilibrio patrimoniale ed economico sia eziologicamente derivato da obbligazioni assunte per realizzare interessi a carattere personale o familiare.

Nel caso di specie il sovraindebitamento del ricorrente è stato determinato dall'assunzione di obbligazioni assunte per ragioni estranee ad attività a carattere imprenditoriale, determinate dai

da cui è affetto il Di Somma, come documentato in atti.

2. CONDIZIONE DI SOVRAINDEBITAMENTO

Ricorre il requisito del sovraindebitamento, definito dall'art. 2, comma 1, lettera c) C.C.I.I., quale stato di crisi o insolvenza del consumatore.

Ne deriva che è sovraindebitato il consumatore i cui flussi di cassa risultino inadeguati rispetto alle obbligazioni assunte ovvero non riesca ad adempiere con regolarità rispetto alle stesse.

Nel caso del Di Somma, lo stesso deve ritenersi versare in condizione di sovraindebitamento giacché, in virtù della relazione particolareggiata dell'O.C.C., l'ammontare della debitoria risulta pari a € 79.982,79, laddove le componenti di attivo del relativo patrimonio sono costituite in parte dallo stipendio del ricorrente (pari a circa € 1.500 per 13 mensilità), il quale ha un contratto di lavoro a tempo indeterminato quale Operaio presso Stellantiseurope S.p.A., oltre all'assegno di invalidità cat. IO rilasciato dall'INPS pari ad € 380/400,00 nonché all'Assegno Unico pari a circa € 50,00.

Il patrimonio del Di Somma è, come di seguito meglio specificato, composto anche da proprietà immobiliari (per un complessivo valore di € 83.090,00) e mobiliari.

Ebbene, la condizione di sovraindebitamento deve in ogni caso essere ravvisata dal momento che il Di Somma non potrebbe adempiere regolarmente al flusso delle proprie obbligazioni se non ricorrendo all'integrale liquidazione del proprio patrimonio, dal momento che le sole entrate derivante dallo stipendio dello stesso non sono sufficienti a fronteggiare le obbligazioni assunte (.



Lo stato d'insolvenza è definito, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera b) C.C.I.I., "lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni": un soggetto che per far fronte ai propri debiti debba procedere a liquidare assets del proprio patrimonio versando indiscutibilmente in stato d'insolvenza.

Ne consegue che il Di Somma, non potendo adempiere alle proprie obbligazioni mediante mezzi normali di pagamento, deve ritenersi versare in condizione di sovraindebitamento.

3. ASSENZA DI CONDIZIONI OSTATIVE EX ART. 69 C.C.I.I.

La documentata da cui è affetto il ricorrente va ad escludere che lo stato di sovraindebitamento del Di Somma sia stato determinato con colpa grave, malafede o frode, come richiesto dall'art. 69 C.C.I.I.

Con riferimento ai soggetti, infatti, la giurisprudenza ha a più riprese affermato il principio per il quale "affinché i soggetti possano accedere alla procedura di sovraindebitamento, è necessario che la non integri una natura colposa, ma sia frutto di una effettiva, preferibilmente oggetto di riscontro anche da parte dell'unità sanitaria locale. È necessario, quindi, documentare che una simile condizione di renda il sovraindebitato inconsapevole dei rischi finanziari derivanti dalla frequentazione delle a fronte della necessità di sottoporsi ad un apposito" (cfr. Tribunale di Catania, 11 agosto 2020; nello stesso senso, Tribunale di Oristano 7 aprile 2023; Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, 20 luglio 2023; Tribunale di Ravenna, 22 luglio 2021; Tribunale di Torino, 8 giugno 2016).

Secondo quanto previsto dalle Linee di azione per garantire le prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione rivolte alle persone affette da elaborate dal Ministero della Salute e dal Manuale diagnostico statistico dei, si definisce "il disturbo da patologico come un disturbo problematico persistente o ricorrente legato al che porta a disagio o compromissione clinicamente significativi, come indicato dall'individuo che presenta quattro (o più) delle seguenti condizioni in un lasso temporale di dodici mesi: a) ha bisogno per di quantità crescenti di denaro per ottenere l'eccitazione desiderata; b) è irrequieto/a e irritabile se tenta di ridurre o smettere di; c) ha fatto ripetuti sforzi infruttuosi per controllare, ridurre o smettere di; d) è spesso preoccupato dal; e) spesso quando si sente a disagio; f) dopo aver perduto spesso torna un'altra volta per ritentare; g) presenta una tendenza a mentire per occultare l'entità del coinvolgimento nel; h) ha messo in pericolo o perduto una relazione significativa, il lavoro, opportunità di studio e di carriera a causa del; i) conta su soggetti terzi per procurarsi il denaro necessario a risollevere situazioni finanziarie disperate causate dal".



Il bisogno patologico di reperire il denaro occorrente , dunque, porta il
a sottovalutare le conseguenze delle sue azioni, inducendolo a comportamenti contrari alla diligenza
ordinaria.

Il disturbo in questione risulta adeguatamente comprovato dalla documentazione medica in atti che
ha certificato il percorso terapeutico intrapreso a far data dal 19 ottobre 2023 e la sussistenza di
*“una diagnosi di [redacted] esistente da più di dieci anni
(anteriormente alla intensificazione dell'abitudine [redacted]) per il quale ha consultato numerosi specialisti ed
effettuato molteplici terapie farmacologiche ([redacted])”*.

Ed invero, dalla disamina della debitoria ricostruita dall'OCC nella propria relazione
particolareggiata, emerge la sussistenza di più finanziamenti, richiesti in breve lasso temporale tra il
2021 ed il 2023, che appare plausibile con quanto prospettato nella relazione del Gestore in ordine
alle cause di sovraindebitamento, determinate dalla necessità in virtù della [redacted] del Di Somma
di reperire sempre maggiori somme di denaro.

La certificazione medica in atti è, quindi, elemento idoneo ad escludere che lo stato di
sovraindebitamento sia stato provocato con dolo o colpa grave, essendo causalmente riconducibile
alla [redacted] del Di Somma, condizione che, portando ad una progressiva perdita di capacità del
proprio patrimonio, si differenzia – in ordine alla graduazione della colpa nel sovraindebitamento
– dall'ipotesi di obbligazioni contratte per ragioni voluttuarie.

Del pari, risulta

Peraltro, giova richiamare la relazione particolareggiata dell'O.C.C. in relazione all'attività di cui
all'art. 68, co 3., C.C.I.I., ossia alla valutazione del rispetto delle regole del merito creditizio ai sensi
dell'art. 124 bis TUB in ordine alla concessione di credito da parte degli enti finanziatori (nella
specie, FCA Banc S.p.A., Credits Servizi Finanziari S.p.A. e Findomestic S.p.A.). A tal proposito,
l'O.C.C. ha rappresentato che l'erogazione del finanziamento da parte della Findomestic Banca
S.p.A. nel maggio 2023 è avvenuta in violazione delle regole sul merito creditizio *ex* art. 124bis
TUB, dal momento che lo stato di crisi finanziaria ed economica del Di Somma era a conoscenza
degli istituti finanziari.

Risultano, infine, presenti ed integrate le ulteriori condizioni di ammissibilità espressamente
richieste dalla legge, non ricorrendo alcuna delle condizioni ostantive previste dall'art. 69 C.C.I.I.,
non essendo il ricorrente stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda né ha già
beneficiato dell'esdebitazione per due volte.

4. PIANO PROPOSTO DAL RICORRENTE

Il ricorrente, con l'assistenza dell'Avv.to Liguori e dell'O.C.C., ha proposto un piano di
ristrutturazione basato sulla corresponsione di 179 rate (13 rate mensili per 13 anni e 9 mesi)



dall'ammontare di € 430,00, oltre una rata finale pari ad € 350,00 per un totale complessivo di € 76.886,88, con l'integrale pagamento di tutti i creditori (prededucibili, privilegiati e chirografari), secondo il rispetto delle cause legittime di prelazione.

Questo il prospetto delle modalità di pagamento:

PROSPETTO MODALITA' DI PAGAMENTO				
Prededuzione	Creditore			
	Avv. Imposti	C.C.C.	N. rate	
	€ 234,49	€ 195,60	1-21	
	€ 121,30	€ 101,22	22	
Totale	€ 5.043,49	€ 4.208,82		
* L'importo dei compensi versato all'OCC per il 50% è riconosciuto in osservanza del disposto dell'art. 71 c. 4 CCII, mentre l'altro 50% viene Accantonato.				
Privilegio generale ex art. 2752 c.c.	Creditore			
	Agenzia Entrate Riscossione			N. rate
	€ 207,47			22
	€ 430,00			23-43
	€ 317,77			44
Chirografo	€ 22,93			44
Totale	€ 9.555,24			
Chirografo	Creditore			N. rate
	WindTre			44
	€ 89,90			
Totale	€ 89,90			
Chirografo	Creditore			N. rate
	Agenzia Entrate Riscossione			45
	FCA Bank			46
	FINDOMESTIC BANCA			47-178
	CREDITS			179
	COMPASS			
	Totale	€ 430,00	430,01 €	€ 56.761,32

Il ricorrente ha allegato e documentato le spese necessarie al fabbisogno del proprio nucleo familiare, composto dal Di Somma, pari ad € 1.543,00, coerenti anche con le banche dati ufficiali dell'ISTAT in ordine al fabbisogno delle famiglie monoreddito. Ne consegue che la somma residua da offrire mensilmente ai creditori è stata quantificata in € 430,00.

Con riferimento al patrimonio immobiliare del Di Somma, il debitore è titolare, per l'ammontare complessivo di € 83.090,00 (stimato in applicazione dei valori medi OMI), dei seguenti cespiti: 1) Appartamento sito nel Comune di Mariglianella (NA), alla Via Umberto I, n. 114 (già 220), riportato al Catasto fabbricati al Foglio 5, part. 71, sub. 12, vani 2,5 - R.C. 161,39 di circa 61 mq; 2) Garage/Box, di pertinenza dell'abitazione, sito nel Comune di Mariglianella (NA), alla Via Umberto I, n. 114 (già 220) attualmente riportato al Catasto Fabbricati al Foglio 5, particella 71, sub. 13 - R.C. 32,95 di circa 11 mq.

Viceversa, il patrimonio mobiliare è costituito da: 1) autovettura Peugeot 207 TG DJ766SJ, immatricolata in data 30 agosto 2007, acquistata usata il 2 agosto 2021, utilizzata per recarsi a lavoro, dal modico valore commerciale; 2) conto corrente bancario presso la BNL c/c n. 10754 con saldo di € 259,7; 3) libretto postale n. 95376403, il cui saldo contabile al 5.6.2024 risultava pari ad € 128,17; 4) carta di credito revolving emessa da Compass, della quale il Di Somma ha dichiarato di



non volersi più avvalere.

L'O.C.C. nella propria relazione particolareggiata ha rappresentato che la proposta di piano presentata soddisfa i creditori in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria, costituita, come da consolidata giurisprudenza, dall'ipotesi di liquidazione controllata nell'ambito della quale i costi per provvedere alla liquidazione dei beni ricompresi nel patrimonio del Di Somma andrebbero a gravare inevitabilmente sulla massa dei creditori, riducendo in tal senso le loro possibilità di soddisfazione.

In conclusione, il piano si presenta completo sotto il profilo della documentazione utilizzata, congruo sul piano logico-argomentativo e documentale in relazione alla fattibilità dello stesso, rispetto a cui il Tribunale nulla ha da osservare.

In mancanza di opposizione da parte dei creditori (cui, come da allegata documentazione dell'O.C.C., è stata comunicata la proposta di piano) non risulta necessario esaminare la convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria, sebbene chiaramente rappresentata dall'O.C.C. ed evidente alla luce della composizione del patrimonio della debitrice.

Per tutto quanto considerato, ritenuta l'ammissibilità giuridica e la fattibilità del piano, nulla osta all'omologa del piano presentato da Di Somma Luigi.

P.Q.M

OMOLOGA il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto da **DI SOMMA LUIGI**.

DISPONE che l'O.C.C. – Gestore della Crisi nominato risolva eventuali difficoltà dovessero insorgere nell'esecuzione dell'accordo vigilando continuativamente sull'esatto adempimento dello stesso e comunicando ai creditori e al G.D. eventuali irregolarità.

DISPONE che della presente sentenza sia data pubblicità mediante pubblicazione sul sito del Tribunale di Nola nell'apposita area web dedicata alle procedure di crisi da sovraindebitamento istituita con decreto del Presidente del Tribunale n. 17 del 02.02.2023 (cui si rimanda per le relative indicazioni) a cura dell'O.C.C. entro 15 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento con le seguenti modalità: a) provveda l'O.C.C. preventivamente ad epurare i documenti di tutti i dati sensibili afferenti a soggetti terzi diversi dai debitori (sovraindebitati o insolventi) ed eventuali garanti, oscurando in particolare: 1) i dati anagrafici dei minori ed ogni riferimento alle relative condizioni personali e di salute (ivi compresa la condizione di); 2) i dati anagrafici dei familiari e conviventi ed ogni riferimento alle relative condizioni personali e di salute; b) provveda l'O.C.C. a trasmettere i documenti di cui al punto a) preventivamente epurati dei dati sensibili all'indirizzo staff.nola@astegiudiziarie.it almeno 5 giorni prima della scadenza del



termine di giorni 15 fissato per la pubblicazione della sentenza.

DISPONE che la presente sentenza sia comunicata ai creditori immediatamente e, comunque, entro quarantotto ore dal deposito, a cura del Gestore.

NULLA sulle spese.

DICHIARA chiusa la procedura.

MANDA alla Cancelleria per la comunicazione della presente sentenza a parte ricorrente e al Gestore della Crisi.

Così deciso in Nola, il 16 settembre 2024

IL GIUDICE

Dott.ssa Federica Peluso

